

INDICE DEI TESTI QUI PUBBLICATI:

(I) SEDUTA Commissioni Riunite VII e XI - Resoconto di martedì 18 settembre 2007 pag. 1

(II) SEDUTA Commissioni Riunite VII e XI - Resoconto Mercoledì 19 settembre 2007 pag. 6

(III) Allegato Mercoledì 19 settembre: Emendamenti ad ART.2 da pag. 7

(IV) SEDUTA AULA DEL 24 SETTEMBRE 2007 (Discussione generale) da pag. 9

(V) SEDUTA AULA N.211 - 26 SETTEMBRE 2007 pag.17

**RESOCONTO STENOGRAFICO DEL RITIRO "PILOTATO" DELL'EMENDAMENTO
POLETTI 2.58 (SU VINCOLARIETA' DEL PARERE DEL CONSIGLIO DISCIPLINA)**

(VI) Allegato A - Seduta n. 211 del 26/9/2007 da pag.18

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

(VII) ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI DA NOI SOSTENUTI pag. 21

(I) Commissioni Riunite VII e XI - Resoconto di martedì 18 settembre 2007

SEDE REFERENTE

*Martedì 18 settembre 2007. - Presidenza del presidente della VII Commissione Pietro FOLENA. -
Interviene il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario per il lavoro
e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.*

La seduta comincia alle 14.05.

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed
in materia di concorsi per ricercatori universitari.

C. 3025 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI) sollecita la presenza del ministro Fioroni, pur riconoscendo la competenza del viceministro Bastico, considerato l'assoluto rilievo del provvedimento in esame.

Nicola BONO (AN), nell'associarsi alla richiesta del deputato Aprea, ricorda di aver già contestato le modalità con cui si è svolto l'esame in Commissione del disegno di legge 2272-*ter*, risultante dallo stralcio degli articoli 28-31 del cosiddetto decreto Bersani. Osserva che nel decreto-legge in oggetto sono contenute disposizioni già inserite nel richiamato disegno di legge, chiedendo di individuare le modalità di esame di disposizioni identiche contenute in due provvedimenti legislativi, atteso che il disegno di legge 2272-*ter* non risulta più nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Roberto VILLETTI (RosanelPugno), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di essersi già soffermato, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, sui profili regolamentari connessi all'esame del provvedimento in titolo. In proposito, rileva la delicatezza della situazione determinata dalla parziale sovrapposizione dei contenuti del decreto-legge in esame con quelli di un precedente disegno di legge. Poiché, come è noto, il regolamento della Camera non consente l'abbinamento dei due provvedimenti, tale circostanza ha determinato, di fatto, una forzatura delle procedure parlamentari da parte del Governo. Osserva altresì che il Ministro Fioroni non risulta aver consultato i Gruppi parlamentari, né in sede politica né in sede istituzionale, prima di proporre l'adozione del decreto-legge in esame. Ritiene pertanto che, per dirimere tale questione, sarà necessario stralciare alcune parti del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle parti che determinano una sovrapposizione con altri provvedimenti all'esame della Camera e a quelle che non presentano carattere di urgenza.

Pietro FOLENA, *presidente*, precisa che il Governo è autorevolmente rappresentato dal viceministro Bastico e dal sottosegretario Rinaldi. Comprende in ogni caso il significato politico della richiesta della partecipazione del Ministro Fioroni. Precisa che la decisione di avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto e di rinviare quello del disegno di legge 2272-*ter* è stata assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo; decisione alla quale le Commissioni si devono attenere in considerazione del fatto che l'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge 147 è previsto a partire da lunedì 24 settembre 2007. Aggiunge che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, convocato al termine della seduta odierna, potrà in ogni caso definire i tempi più congrui per l'esame del provvedimento in titolo.

Alba SASSO (SDpSE), *relatore per la VII Commissione*, ricordato il complesso iter del disegno di legge 2272-*ter*, il cui contenuto è stato in parte trasfuso nel decreto-legge in esame, osserva preliminarmente che la relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte nel provvedimento d'urgenza sono volte a definire in maniera più puntuale alcuni aspetti della normativa in materia di

istruzione, in modo da permettere alle istituzioni scolastiche di meglio programmare le attività e di assicurare le migliori condizioni per un ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2007-2008. Sottolinea che l'articolo 1 del decreto-legge contiene disposizioni in materia di ordinamenti scolastici. Più in particolare, il comma 1 ripristina nella scuola primaria l'organizzazione delle classi a tempo pieno, nei limiti della consistenza di organico attualmente prevista. Il comma 2 modifica la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado; viene in particolare previsto che la domanda di ammissione dovrà essere presentata al competente ufficio scolastico regionale il quale provvederà, cercando di tener conto delle richieste, ad assegnare i candidati ad istituti statali o paritari. Il comma 3 incrementa l'autorizzazione di spesa destinata agli oneri per lo svolgimento degli esami di Stato al fine di adeguare, come si legge nella relazione tecnica, i compensi dei componenti delle commissioni. Il comma 4 dispone che sia ripristinato il giudizio di ammissione all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado. Il comma 5 modifica la composizione degli organi di gestione dell'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), riducendo da otto a tre i componenti del comitato di indirizzo, e affida al Ministro della pubblica istruzione l'indicazione degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione. Il comma 6 estende le disposizioni di cui all'articolo 34, co.1, del D.p.r. n. 223/1989 al Sistema nazionale di istruzione; tale disposizione prevede che l'ufficiale dell'anagrafe possa rilasciare gli elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, per uso esclusivo di pubblica utilità. Per effetto di tale disposizioni tali elenchi possono essere rilasciati a tutto il sistema nazionale di istruzione, comprensivo delle scuole paritarie private e degli enti locali. Il comma 7 provvede a sbloccare una parte del finanziamento destinato all'attivazione delle sezioni primavera della scuola dell'infanzia, destinate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi; infatti, circa 10 milioni di euro sono reperiti mediante l'utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa per la costituzione degli asili nido aziendali. Ricorda ancora che il comma 8 dispone che per gli insegnanti delle scuole materne attualmente in servizio siano riconosciuti, fino alla conclusione di corsi appositamente istituiti, come titoli abilitanti all'insegnamento i diplomi magistrali.

Aggiunge quindi che l'articolo 2 reca norme urgenti in materia di personale scolastico. Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi rispettivamente all'irrogazione di sanzioni disciplinari, alla sospensione cautelare e al trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti del personale direttivo e docente. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, al fine di semplificare le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari, oltre a fissare un termine per la conclusione del procedimento disciplinare, si prevede che il parere dei consigli di disciplina non è

vincolante e che deve essere adottato entro un certo termine. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della sospensione cautelare, si dispone che i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale ma che, in casi di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente dal dirigente scolastico, e nei confronti dei dirigenti scolastici dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Infine il comma in esame introduce una disciplina volta ad attribuire al dirigente scolastico il potere di disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento, qualora i medesimi docenti si siano resi responsabili di comportamenti di una gravità tale da risultare incompatibili con la funzione educativa. Rileva quindi che il comma 3 dispone che le supplenze per il profilo professionale di collaboratore scolastico, nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, siano conferite direttamente dai dirigenti scolastici sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente. Il comma 4 reca modifiche ai termini entro cui le istituzioni scolastiche devono effettuare le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego con riferimento alle assunzioni e alle altre vicende del rapporto di lavoro, prevedendo, in deroga alla disciplina generale vigente in materia, che le istituzioni scolastiche devono effettuare tali adempimenti entro il termine di 10 giorni successivi rispettivamente all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Aggiunge che il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli oneri relativi al personale nominato in conseguenza dell'astensione dal lavoro per maternità sono a carico del Ministero della pubblica istruzione e non, come è attualmente, delle scuole. L'ordinazione dei pagamenti è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva quindi che l'articolo 3 detta disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei ricercatori. In particolare, si dispone la disapplicazione per l'anno 2007 dell'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativi al piano straordinario di assunzione di ricercatori presso le università ovvero gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e, parallelamente, si stabilisce una diversa destinazione delle somme stanziare per il 2007 ai fini delle assunzioni ivi previste.

Carmen MOTTA (Ulivo), *relatore per la XI Commissione*, ricorda che il decreto-legge in esame reca all'articolo 2 disposizioni rientranti nei profili di competenza della XI Commissione e in gran parte già presenti progetto di legge n. 2272-*ter* recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, attualmente all'esame dell'Assemblea.

In particolare, il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativi rispettivamente alla irrogazione di sanzioni disciplinari, alla sospensione cautelare e al trasferimento per incompatibilità ambientale nei

confronti del personale direttivo e docente, al fine di snellire e rendere più incisive le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale docente.

La prima modifica (lettera *a*), n. 1), relativa al comma 5 dell'articolo 503, riferito all'irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione) al personale direttivo e docente, è volta a rendere meno complesse le procedure per l'adozione dei provvedimenti, prevedendo, in particolare, la natura obbligatoria anziché vincolante dei pareri prescritti ai fini della decisione dell'organo competente all'irrogazione della sanzione o al proscioglimento. Viene inoltre fissato il termine di 60 giorni per rendere il parere, prorogabile di 30 giorni al fine di effettuare ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari, decorso il quale il provvedimento può comunque essere adottato.

Introducendo poi un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 503, si dispone che, fuori dei casi di cui all'articolo 5 della legge n. 97 del 2001 (relativi al procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva) il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio, prorogabili di 30 giorni per gli eventuali ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari di cui al precedente comma 5 (lettera *a*), n. 2). Al comma 2 dell'articolo, viene precisato che la disciplina relativa al termine di conclusione del procedimento disciplinare di cui al nuovo comma 5-*bis* introdotto all'articolo 503 non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 506, relativo alla sospensione cautelare del personale direttivo e docente, si dispone che: i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (lettera *b*), n. 1); in caso di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta (lettera *b*), n. 2): nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico che è tenuto a comunicarla immediatamente al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'eventuale convalida (in caso di mancata convalida della sospensione cautelare da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, nel termine di 10 giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto); nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (in caso di mancata conferma della sospensione cautelare da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, nel termine di 10 giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto).

L'articolo 2 del decreto-legge modifica poi l'articolo 468 del testo unico in materia di istruzione, recante la disciplina dei trasferimenti per incompatibilità ambientale del personale direttivo e docente, aggiungendovi un comma 1-*bis* (lettera *c*)), che attribuisce al dirigente scolastico il potere di disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento, qualora le ragioni di urgenza alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale siano dovute a gravi fattori di

turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e la famiglia degli alunni, derivanti da particolari comportamenti dei docenti lesivi della dignità degli studenti o del prestigio dell'istituzione scolastica, di gravità tale da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa. Si prevede che il provvedimento adottato debba essere immediatamente comunicato, al fine della convalida o della revoca, che deve avvenire entro 15 giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è da intendersi comunque revocato. Peraltro il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale può disporre direttamente l'utilizzo del docente in compiti che esulano dall'insegnamento, in caso di inerzia del dirigente scolastico. La disposizione infine affida alla contrattazione collettiva nazionale decentrata la definizione dei criteri in base ai quali deve essere disposta l'utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento, precisando che tale utilizzazione comunque non si ripercuote sul trattamento economico del dipendente.

Il comma 3 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, i dirigenti scolastici provvedono

(II) SEDUTA Commissioni Riunite VII e XI - Mercoledì 19 settembre 2007
TESTO AGGIORNATO AL 25 SETTEMBRE 2007

Resoconto

Carmen MOTTA (Ulivo), relatore per la XI Commissione, [pareri su emendamenti su art.2]

esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellanova 2.19, sugli identici emendamenti Barbieri 2.6 e Goisis 2.7; nonché sugli identici emendamenti Goisis 2.9 e Barbieri 2.8, sugli identici emendamenti Codurelli 2.22 e Goisis 2.11, sugli identici emendamenti Goisis 2.12 e Barbieri 2.14, nonché sugli emendamenti Cinzia Fontana 2.20, Barbieri 2.16 e Goisis 2.17. Invita i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dei restanti emendamenti.

[N.B. quindi : su emendamenti a comma 1 e a comma 2 da noi condivisi - 2.27 e 2.28 De Simone,

2.2 Villetti, 2.1 Goisis - il parere è stato contrario]

Alba SASSO (SDpSE), relatore per la VII Commissione, esprime

[pareri su emendamenti su art. 1 e art..3]

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Pietro FOLENA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Goisis 2.1, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bellanova 2.19.

Titti DE SIMONE (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 2.27 e 2.28. Dichiara l'astensione sull'emendamento Villetti 2.2.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Villetti 2.2, Frassinetti 2.13 e Villetti 2.5.

Fabio GARAGNANI (FI) sottoscrive gli emendamenti Barbieri 2.6, 2.8, 2.14, 2.16, e 3.1.

Paola FRASSINETTI (AN) sottoscrive gli emendamenti Goisis 2.7, 2.9, 2.11, 2.12 e 2.17.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Barbieri 2.6 e Goisis 2.7; gli identici emendamenti Goisis 2.9 e 2.8; nonché gli identici emendamenti Codurelli 2.22 e Goisis 2.11.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Frassinetti 2.25 e 2.26. Approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 2.12 e Barbieri 2.14, nonché l'emendamento Cinzia Fontana 2.20.

Pietro FOLENA, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Cinzia Fontana 2.20, risultano preclusi gli emendamenti 2.16 e 2.17.

(III) ALLEGATO a Resoconto Commissioni Riunite VII e XI - Mercoledì 19 settembre 2007

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

EMENDAMENTI

.....

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1. Goisis, Grimoldi, Bodega.

Al comma 1, lettera a), premettere al numero 1) i seguenti:

01) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, lettere *b), c) d) ed e)*, è il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale;

02) Il comma 2 è abrogato.

2. 19. Bellanova, Codurelli, Cinzia Fontana, Schirru, Delbono, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole da: e parole fino a: acquisito il parere;.

2. 27. De Simone, Burgio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 2. 28.** De Simone, Burgio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 2. 2.** Villetti, Buemi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) all'articolo 23, comma 7, dopo le parole: «e nei consigli per il contenzioso» sono aggiunte le seguenti: «e di disciplina».

2. 3. Aprea, Garagnani.

Sopprimere il comma 2.

2. 13. Frassinetti, Bono, Lo Presti.

(IV) SEDUTA AULA DEL 24 SETTEMBRE 2007

Discussione del **disegno di legge**: Conversione in legge del **decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147**, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari (A.C. [3025-A](#)) (ore 18,30).

(Discussione sulle linee generali - A.C. [3025-A](#))

[IN NERETTO LE POSIZIONI SU ART.2, COMMI 1 E COMMA 2]

[I PRINCIPALI INTERVENTI]

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto altresì che le Commissioni VII (Cultura) e XI (Lavoro) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la VII Commissione (Cultura), deputata Sasso, ha facoltà di svolgere la relazione.

[ALBA SASSO](#), (**SIN. DEM.**) *Relatore per la VII Commissione*. Signor Presidente, Viceministro Bastico, sottosegretario Modica, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, oggi in discussione in quest'aula, reca disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico e in materia di concorsi per ricercatori universitari.

Alcune delle norme di tale provvedimento erano già contenute nel disegno di legge atto Camera 2272-*ter*, approvato in sede referente dalla VII Commissione e sul quale è stata già avviata la discussione sulle linee generali in aula l'11 settembre scorso. Il provvedimento d'urgenza è stato però dettato dall'esigenza di dare risposte immediate, direi certezze normative, alla Pag. 17 necessità delle scuole di programmare efficacemente la propria attività, nel momento complesso dell'avvio dell'anno scolastico. Tale programmazione deve tener conto sia di modifiche legislative intervenute recentemente, come la modifica della normativa degli esami di Stato o anche la modifica concernente gli esami di terza media, contenuta in questo stesso provvedimento, rispetto alle quali va riorganizzata tutta l'attività scolastica propedeutica agli esami, sia degli interventi da predisporre all'inizio dell'anno scolastico, riguardanti vari settori dell'attività educativa: dal tempo pieno alla programmazione per gli interventi per le attività educative per i bambini e le bambine dai due ai tre anni, alla gestione delle assunzioni del personale scolastico e alle procedure per il pagamento delle relative competenze.

Infine, con il provvedimento previsto all'articolo 3 del presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori, si consente l'utilizzabilità delle somme previste per l'anno 2007

dall'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006, assicurandole rispettivamente al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e al Fondo di finanziamento per gli enti di ricerca, con il vincolo della loro destinazione all'assunzione di ricercatori mediante concorsi regolati dalla disciplina attualmente vigente. Infatti, in attesa dell'adozione dei regolamenti di disciplina dei concorsi secondo la nuova normativa, non sarebbe stato possibile utilizzare le somme stanziare per il 2007 per le finalità previste dai commi suddetti.

La discussione presso le Commissioni riunite ha proficuamente portato ad una serie di emendamenti migliorativi del testo, alcuni dei quali voluti dall'opposizione. Nell'ulteriore lavoro emendativo che sarà svolto in Assemblea, si terrà conto dei pareri che tutte le Commissioni parlamentari hanno già espresso sul testo.

L'articolo 1 contiene disposizioni in materia di ordinamenti scolastici. Tra le norme più importanti vi è quella sul ripristino del tempo pieno (una necessità urgente di fronte alla sempre crescente domanda da parte delle famiglie) secondo il modello pedagogico previgente al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ossia il modello delle quaranta ore inteso come progetto unitario e non come somma di ore. La norma, dopo l'approvazione di un emendamento in sede di Commissioni riunite, prevede altresì un piano triennale, da definire d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a incrementare, in primo luogo, l'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, sollecitando inoltre risorse da definire in sede di Conferenza unificata. C'è da augurarsi che nella prossima finanziaria ci siano maggiori risorse anche per il tempo pieno, che costituisce una spesa qualificante per la scuola, per la sua qualità e per il diritto allo studio.

L'articolo 1 reca altre norme; ne cito alcune: il comma 2 modifica la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato, agli esami conclusivi della scuola secondaria superiore di secondo grado: viene previsto, in particolare, che la domanda di ammissione debba essere presentata al competente ufficio scolastico regionale, il quale provvederà, cercando di tener conto delle richieste, ad assegnare i candidati a istituti statali o paritari. Il comma 3 incrementa l'autorizzazione di spesa destinata agli oneri per lo svolgimento degli esami di Stato, al fine di adeguare i compensi dei componenti delle commissioni. Il comma 4 dispone che sia ripristinato il giudizio di ammissione agli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di primo grado, l'esame di terza media, come è più comunemente conosciuto. Il comma 5 modifica la composizione degli organi di gestione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione e formazione e affida al Ministro della pubblica istruzione l'indicazione degli obiettivi della valutazione esterna, condotta appunto dal Servizio nazionale di valutazione. Il comma 7 provvede a sbloccare una parte del finanziamento destinata all'attivazione delle cosiddette Pag. 18sezioni primavera. Il comma 8 dispone che per gli insegnanti delle scuole materne attualmente in servizio siano riconosciuti, fino

alla conclusione di corsi appositamente istituiti, come titoli abilitanti all'insegnamento, i diplomi magistrali.

Chiederei alle colleghe di abbassare un po' la voce, se è possibile.

[PRESIDENTE](#). Onorevole Aprea, per cortesia. Non le sto dando la parola; le sto chiedendo se potete abbassare la voce, perché la relatrice fatica a parlare.

[VALENTINA APREA](#). Chiedo scusa alla relatrice.

[ALBA SASSO](#), *Relatore per la VII Commissione*. L'articolo 2 reca norme urgenti in materia di personale scolastico, di cui parlerà la relatrice Motta.

Voglio sottolineare che in questo comma sono inserite norme cosiddette anti-docenti fannulloni, che hanno avuto un grande risalto mediatico. Si tratta, in realtà, di norme disciplinari già esistenti e il decreto introduce semplicemente procedure che semplificano e velocizzano tali norme. Vorrei esprimere l'auspicio che il necessario rigore, la necessaria serietà con cui affrontare tali questioni nell'interesse primario di chi ha diritto ad una scuola seria e di qualità, cioè delle studentesse e degli studenti, non diventino ancora una volta l'occasione per gettar fango sulla scuola pubblica e sui docenti, perché sicuramente in questo momento ciò non serve al Paese.

Viceversa, credo che valorizzare i bravi e gli onesti per combattere le mele marce debba essere un impegno di tutti noi, del Governo e del Ministro.

Dell'articolo 3, che sblocca i finanziamenti per i concorsi per ricercatori, per le università e gli enti di ricerca, ho già detto all'inizio.

Le norme al nostro esame, signor Presidente, sono sicuramente assai urgenti per la scuola, ma su molte altre bisognerà al più presto intervenire, come sottolinea anche il recente libro bianco sull'istruzione.

La scuola italiana ha certamente bisogno urgente di semplificazione legislativa, di norme snelle e comprensibili per poter migliorare la sua efficienza, la sua efficacia e il suo buon funzionamento. Ma essa ha bisogno anche - e al più presto, come ha sottolineato il nostro Premier Romano Prodi alla presentazione del libro bianco sull'istruzione - di politiche di lungo respiro, che garantiscano nel tempo efficacia e qualità e siano frutto di attenzione e di impegno da parte della società e della politica (*Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Popolari-Udeur*).

[PRESIDENTE](#). La relatrice per la XI Commissione (Lavoro), deputata Motta, ha facoltà di svolgere la relazione.

[CARMEN MOTTA](#), (ULIVO) *Relatore per la XI Commissione*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, concordo con le considerazioni di carattere generale espresse dalla collega Sasso sulla necessità e sull'urgenza del provvedimento.

Il decreto-legge in esame, infatti, reca all'articolo 2 disposizioni rientranti nei profili di competenza della XI Commissione relativamente al personale docente e non docente. Alcuni di questi profili erano già presenti nell'A.C. [2272-ter](#) già all'esame, appunto, dell'Assemblea.

Il nuovo testo del decreto-legge, risultante dagli emendamenti approvati in sede di Commissioni riunite VII e XI e ora alla valutazione dell'Assemblea, ha registrato all'articolo 2 l'accoglimento di emendamenti presentati dall'opposizione (come ricordava in precedenza la collega Sasso), ed è il frutto, quindi, di un lavoro di merito e intenso.

Mi corre l'obbligo di entrare più nello specifico dell'articolo 2, perché le norme in esso contenute sono particolarmente delicate, come ricordava la collega Sasso, e quindi mi scuserete per l'aridità dell'esposizione, ma credo sia doveroso riferire all'Assemblea in questo senso.

Entrando nello specifico, il comma 1 dell'articolo 2 apporta modifiche agli articoli 503, 506 e 468 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi, rispettivamente, alla irrogazione di sanzioni disciplinari, alla sospensione cautelare e al trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti del personale direttivo e docente, al fine di snellirne e renderne più incisive le procedure. Più precisamente, il comma 1 dell'articolo 503 è stato sostituito e il nuovo comma prevede che «l'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale» e non più, dunque, l'ex provveditore agli studi od organi centrali del Ministero.

Il comma 2 dello stesso articolo 503 è di conseguenza abrogato, in quanto vengono meno le competenze prima attribuite al Ministro della pubblica istruzione.

L'ulteriore modifica prevista alla lettera *a)*, numero 1), relativa al comma 5 dell'articolo 503, concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari al personale direttivo e docente, è volta a rendere meno complesse le procedure per l'adozione di provvedimenti, «in attesa» - cito il testo - «della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola», prevedendo, in particolare, la natura obbligatoria, anziché vincolante, dei pareri prescritti ai fini della decisione dell'organo competente all'irrogazione della sanzione o al proscioglimento. Tengo a sottolineare, sempre perché è presente nel testo, che ciò deve avvenire «nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento».

Viene fissato, inoltre, il termine di sessanta giorni per rendere il parere, prorogabile di trenta giorni al fine di effettuare ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.

Il decreto-legge al nostro esame, introducendo il nuovo comma 5-*bis* all'articolo 503, dispone che fuori dei casi di cui all'articolo 5 della legge n. 97 del 2001, relativi al procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva, il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni dal suo inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali ulteriori adempimenti istruttori che risultino necessari.

Al comma 2 dell'articolo 2 viene precisato che la disciplina relativa al termine di conclusione del procedimento disciplinare, di cui al nuovo comma 5-*bis* introdotto dall'articolo 503, non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 506, relativo alla sospensione cautelare del personale direttivo e docente, si dispone che i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In caso di particolare urgenza la sospensione cautelare può essere disposta: in primo luogo, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, che è tenuto a comunicarla, immediatamente, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'eventuale convalida; in secondo luogo, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In caso di mancata conferma della sospensione cautelare da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nel termine di dieci giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto.

L'articolo 2 del decreto-legge modifica, inoltre, l'articolo 468 del testo unico in materia di istruzione, recante la disciplina dei trasferimenti per incompatibilità ambientale del personale direttivo e docente. Credo che questo sia uno dei punti più delicati del provvedimento. È chiaro che esso interviene qualora le ragioni di urgenza alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale siano dovute a gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, derivanti da particolari comportamenti dei docenti, lesivi della dignità degli studenti o del prestigio dell'istituzione scolastica, di gravità tale da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa.

La disposizione affida alla contrattazione collettiva nazionale decentrata - così come è previsto nel testo - la definizione dei criteri in base ai quali può essere disposta, eventualmente, l'utilizzazione dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento, ma credo che su tale tema il dibattito che l'Assemblea svolgerà potrà rivelarsi ulteriormente migliorativo.

Sono convinta che, con il contributo di tutti e con una discussione in quest'aula che, senz'altro, riguarderà molto il merito, licenzieremo un provvedimento importante e utile per il nostro sistema educativo (*Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANGELA BASTICO, *Viceministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, intervengo rapidamente per associarmi al giudizio espresso dalle due relatrici sull'attimo lavoro emendativo svolto nelle Commissioni congiunte, che auspico, anche avendo preso visione, pur rapidamente, degli emendamenti presentati sia dalla maggioranza, sia dall'opposizione, possa essere ulteriormente arricchito.

Vorrei segnalare all'Assemblea, signor Presidente, che i temi dei quali parliamo costituiscono veramente un elemento di necessità ed urgenza per l'avvio dell'anno scolastico. Proprio in questi minuti, in contemporanea con l'avvio della discussione in aula, vi è stata l'apertura ufficiale dell'anno scolastico presso il Quirinale alla presenza del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Pertanto c'è una coincidenza importante con la discussione del decreto-legge e, soprattutto, con la discussione della legge di conversione. Voglio assicurare che queste norme, non solo sono attese dalla scuola, ma costituiscono quel punto di riferimento essenziale per aprire l'anno scolastico con la funzionalità e con le certezze necessarie per dare maggiore serenità al lavoro dei dirigenti scolastici, dei docenti e, soprattutto, al lavoro dei ragazzi e delle famiglie.

Sono norme, le vedremo una per una, che garantiscono elementi di funzionalità, sia nell'organizzazione, sia negli aspetti finanziari, fornendo certezze di carattere finanziario assolutamente necessarie, sia anche, **per quanto riguarda la parte relativa alle sanzioni, introducendo quel miglioramento, nei tempi e nell'efficacia delle sanzioni, indispensabile a fronte di comportamenti da parte di alcuni docenti che possono essere molto negativi non solo per il comportamento in sé, ma anche per l'immagine che la scuola tutta ne riceve: si tratta di comportamenti che, come sono stati definiti dalla relatrice, onorevole Sasso, costituiscono delle vere eccezioni, delle mele marce che comunque compromettono l'immagine complessiva del nostro sistema scolastico.**

Mi associo all'auspicio già espresso da entrambe le relatrici affinché la discussione in Assemblea sia costruttiva, proficua, positiva, con ulteriori arricchimenti, se possibile, di queste norme, e che possa avvenire in modo tale da rendere possibile la conversione del decreto-legge in tempi rapidi, in modo tale da fornire un ulteriore elemento di certezza per l'avvio dell'anno scolastico.

VALENTINA APREA (FI)

Signor Presidente, Viceministro Bastico, colleghe e colleghi, il mio intervento si potrebbe intitolare «commedia Fioroni, atto terzo», perché come abbiamo sentito dalla relatrice, onorevole Sasso, queste norme sono in ballo da parecchio tempo e hanno riguardato prima di tutto la normativa cosiddetta Bersani, la Bersani-ter. In Commissione, poi, avevamo ribaltato quelle norme e avevamo cominciato a discuterne altre; il provvedimento aveva cambiato anche titolo e si era cominciato a discutere di norme urgenti. Tutto ciò avveniva nella primavera scorsa. Poiché la Commissione bilancio ha trattenuto a lungo il provvedimento, non è stato possibile approvarlo, o in ogni caso esaminarlo, in Assemblea prima della pausa estiva.

Devo dire che nel confronto, come è stato ricordato sia dalle relatrici sia dal Viceministro, avevamo anche

trovato dei punti di intesa, delle condivisioni su alcuni aspetti che esamineremo nel corso dell'esame della norma e che riguardavano principalmente un nuovo sistema di finanziamento, ma soprattutto di pagamento, delle supplenze per maternità e le sanzioni disciplinari illustrate dalla relatrice Motta, contenute nell'articolo 2. Su tali punti c'era stato un dialogo e avevamo trovato un'intesa.

Pertanto ci siamo lasciati, prima della pausa estiva, con punti condivisi, non secondari, e con altri punti invece di forte contrasto, con altre norme che non potevamo evidentemente condividere perché hanno a che fare con il famoso «cacciavite» di Prodi o di Fioroni che dir si voglia, insomma con norme dirette a rivedere la riforma Moratti, a nostro parere in peggio; ma di questo parleremo nel corso dell'esame del provvedimento.

Cosa succede alla ripresa dei lavori? Il Ministro Fioroni interrompe il dialogo con il Parlamento e decide di trasformare - ed ecco l'atto terzo - la norma così faticosamente ricostruita in Commissione dalle ceneri della Bersani-ter e di presentare un decreto-legge, manifestando in tal modo sfiducia nei confronti del Parlamento, nei confronti dell'opposizione e, prima ancora, nei confronti della propria maggioranza. Il Ministro fa spuntare dal cappello il requisito della necessità e urgenza per tutte le materie.

Voglio essere chiara Viceministro Bastico. Se il ministro Fioroni avesse concordato con la maggioranza e l'opposizione un decreto-legge che si limitasse alle due norme che prima ho citato, realmente necessarie e urgenti, tra cui le sanzioni disciplinari - e avremo modo di spiegare come nasce l'urgenza di tali sanzioni e ricorderemo in aula, inoltre, perché il Ministro Fioroni è intervenuto con modifiche così sostanziali nei procedimenti disciplinari - e se, accanto a questa materia, il Ministro avesse incluso anche quelle, ad esempio, relative al pagamento delle supplenze per la maternità, avremmo potuto votare il decreto.

Quindi, non vogliamo fare un'opposizione pregiudiziale, ma denunciando che il Ministro, a fronte di un provvedimento *omnibus* che stava per essere esaminato dall'Assemblea, ha scelto di inserire non solo le norme necessarie e urgenti - che, ripeto, avremmo potuto approvare anche noi dai banchi dell'opposizione - ma anche norme di modifica degli ordinamenti e delle leggi approvate nella scorsa legislatura. Siccome «passava il treno», il Ministro ha inserito altre norme che non erano presenti né nel provvedimento cosiddetto Bersani-ter, né in quello che stavamo esaminando (come la norma relativa ai privatisti). Inoltre, il Consiglio dei ministri, visto che stava approvando un decreto-legge, ha aperto il provvedimento *omnibus* sull'istruzione al Ministro dell'università.

Si tratta, dunque, di una brutta vicenda che narra di un metodo autoritario del Governo rispetto alle modifiche che sta apportando al sistema educativo nazionale, di sfiducia del Parlamento e, soprattutto, di ritorno a tempi bui di legiferazione. Mi riferisco al fatto che si torna a legiferare attraverso decreti e norme *omnibus*.

.....

La seconda questione ha a che fare con le sanzioni disciplinari, anch'esse un atto dovuto da parte del Ministro Fioroni, perché il 2006 sarà ricordato come l'anno terribile dell'emergenza educativa.

Purtroppo - lo dico davvero con sincerità - sono molto dispiaciuta di aver appreso che, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, abbiamo già dovuto prendere atto di nuovi fenomeni di bullismo e di nuove situazioni di emergenza educativa.

Questo resta un problema sullo sfondo della scuola italiana, ma entriamo in un altro campo sul quale non intendo soffermarmi. Dico soltanto che il Ministro ha fatto bene a modificare le procedure sanzionatorie. Noi lo abbiamo appoggiato e voteremo a favore di queste norme, ma si è trattato, anche in questo caso, semplicemente di un'accelerazione dei passaggi per prevedere questo tipo di sanzioni.

Di fatto, sono state eliminate alcune norme di autotutela, che contrastano con la tradizione che, invece, l'amministrazione e la scuola italiana hanno sempre avuto. Speriamo che sia una scelta buona, perché resta sullo sfondo, invece, tutto il resto che apparteneva a quella tradizione di norme di autotutela e di sanzioni, cioè di pareri, di tipo collegiale. Con un colpo di spugna, si decide di cancellare queste e di lasciare tutto il resto. È come togliere un paio di ruote, forse una, ad una Ferrari in corsa.

Sicuramente qualcosa dovevamo fare, ma questo, se da una parte mi sembra un intervento necessario, che quindi appoggiamo, dall'altra, è un intervento debole, se consideriamo nella sua totalità la materia delle sanzioni disciplinari, che è ormai datata. Si attacca un sistema - lasciatemi passare questo termine - di tipo corporativo, che dava eccessive garanzie ai docenti e al docente che si trovava in una situazione particolarmente grave, ma senza sapere a cosa ciò porterà, perché restano comunque in piedi, per esempio, i consigli di disciplina e i vari consigli del CNP.

Insomma, Viceministro Bastico, scritta questa norma, necessaria per dare un segnale di efficienza e di efficacia, il Ministro aveva misurato la propria impotenza rispetto a casi gravissimi che pure si erano verificati nelle scuole italiane. Quindi, ha chiesto il via libera e di eliminare alcuni paletti, ma non credo sia sufficiente: abbiamo bisogno

di rivedere lo stato giuridico, di prevedere altri momenti di valutazione, non solo negativa, ma anche positiva, nonché un vero e proprio sistema premiante a sostegno della professionalità del docente.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, occorre rendere ancora più efficaci questi interventi, senza nulla togliere alla presunzione di innocenza, che va sempre prevista, soprattutto quando il confine tra la denuncia e il fatto è molto labile. Pertanto, vanno rispettate la presunzione di innocenza e le garanzie necessarie, ma va rivisto questo percorso: se pensiamo che, nel caso dell'asilo di Rignano - tanto per rimanere nell'attualità - per due volte il collegio dei docenti aveva negato il parere favorevole alla sospensione cautelare, capiamo che si tratta di norme da modificare. Quindi, in ciò il Ministro Fioroni ha il nostro appoggio; tuttavia, mentre annunciamo il nostro voto favorevole, al Ministro diciamo anche che troviamo debole questa risposta rispetto ad una situazione di emergenza educativa e di eccessive garanzie per i docenti (in merito alla quale non sono mai stati definiti né i procedimenti di valutazione né i sistemi premianti).

Pertanto, la materia dello stato giuridico merita di essere assolutamente valutata anche in questo caso con un provvedimento *ad hoc*: non è possibile varare una norma nella quale si tratta dell'ammissione dei privatisti e, nel contempo, anche delle sanzioni disciplinari. Non è vero che parliamo di norme «anti-fannullone»: mi dispiace, il professor Ichino o il Ministro Nicolais possono affermare tutto ciò che vogliono, ma le garanzie restano, anche se poi non è solo una questione di garanzie: di fronte ad un'assenza giustificata, la scuola rimane senza docente, ma lo stesso è «coperto» dalla giustificazione che ha prodotto e la scuola continua a non funzionare.

Dunque, sono altre le norme ed i procedimenti che devono essere messi a fuoco: pertanto, vorrei dire al Ministro Nicolais e al Ministro Fioroni che voteremo le norme in esame, anche se siamo ben consapevoli della debolezza delle stesse. È come se si utilizzasse l'aspirina per fronteggiare un male che, magari, è causato da una forma tumorale.

Comunque, voteremo tali norme - questa è la nostra posizione - anche se ritengo che non dovremmo mai più inserire tali norme in provvedimenti *omnibus*: lo denunciavamo, come denunciavamo il sistema di valutazione, le sezioni primavera e tanti altri aspetti contemplati nel disegno di legge in esame.

Non è possibile continuare a varare in tale campo leggi e leggine: non vorremmo trovarci tra un anno nella stessa situazione. Presidente Folena, prenda nota: prima della fine della legislatura le chiederemo di porre mano al testo unico per mettere ordine in tale materia. Capite bene che questa è una sconfitta per l'istruzione.

Fino ad oggi abbiamo approvato disposizioni riguardanti la scuola che sono state esaminate prevalentemente o da altre Commissioni o in sede di leggi finanziarie (mi riferisco anche al prossimo disegno di legge finanziaria che questo Governo si accingerà a proporre) o di decreti-legge: non mi sembra un fatto di cui vantarsi. Non lo vuole la scuola italiana, non lo vogliono i docenti, disorientati da una valanga di norme che creano caos perché non presentano, come dicevo, un unico corpo (sono troppo dispersive, creando confusione).

Per gli aspetti più specifici e lo svolgimento di una contrapposizione più netta attendo la discussione che si svolgerà sulle proposte emendative che verranno presentate sul disegno di legge in esame.

PAOLA FRASSINETTI (AN)

Con riferimento all'articolo 2, non possiamo non essere d'accordo con la presa di posizione del Governo contro la degenerazione dei comportamenti nel mondo della scuola. Sappiamo che, negli ultimi mesi e nell'ultimo anno, sono stati riportati sulla stampa casi gravi: li abbiamo sempre addebitati alle lungaggini burocratiche, forse attuando una difesa corporativa della scuola. Altri accusano una burocrazia nella quale tutto, compresa la giustizia, scompare nella tortuosità del percorso. Si tratta, comunque, di un sistema malato: organi consultivi poco preparati, mancato rispetto dei termini, errori e difetti di comunicazione. È molto importante, quindi, ridisciplinare la materia; tuttavia mi chiedo come possano essere ripensati questi organismi tecnici, snelli e neutrali, se non si conduce in porto un'operazione già intrapresa nella scorsa Pag. 39 legislatura, ossia la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, alla luce dei cambiamenti introdotti dalla riforma del Titolo V della II parte della Costituzione!

A proposito di sanzioni disciplinari, non si può non fare un accenno, a mio avviso, ad un'altra esigenza del corpo docente, ossia alla volontà di sviluppare la propria funzione, sottolineando che quello del docente non costituisce un problema tecnico, ma un problema politico, sociale e culturale. È necessario, quindi, un nuovo stato giuridico: bisogna dare ai docenti nuove prospettive, attualmente inesistenti, e credere nei medesimi, con la consapevolezza che lo studente percepisce che il docente, se ama ciò che insegna, riesce anche ad acquisire quell'autorevolezza che costituisce il perno e l'aspetto mancante nella scuola; mancanza che dà adito ai fenomeni di bullismo, che derivano soprattutto dalla mancanza di rispetto e dal venir meno del rapporto tra insegnante e studente. L'attività del docente, quindi, non è né sindacale né impiegatizia, ma tecnica e morale, e richiede una più aggiornata professionalità e un maggiore spirito civile.

Passiamo all'emendamento Poletti 2.58.

CARMEN MOTTA, Relatore per la XI Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta`.

CARMEN MOTTA, Relatore per la XI Commissione. Signor Presidente, desidero segnalare all'Assemblea che il nostro parere era gia` stato espresso in senso contrario; tuttavia, modificando il precedente avviso, formulo un invito al ritiro in quanto il contenuto di questo emendamento – lo segnalo ai colleghi – e` gia` ricompreso nel testo.

Sollecito quindi il ritiro della proposta emendativa. Presidente, proseguo o mi fermo qui ?

PRESIDENTE. Prosegua pure.

CARMEN MOTTA, Relatore per la XI Commissione. Confermo il parere contrario sugli emendamenti Poletti 2.59, Poletti 2.60 e, in particolare, signor Presidente...

PRESIDENTE. Solo per semplificare i nostri lavori, siccome i pareri erano gia` stati espressi, o sono stati modificati, e allora occorre indicare il mutato avviso delle Commissioni, oppure li consideriamo confermati.

CARMEN MOTTA, Relatore per la XI Commissione. Va bene, signor Presidente. Tenevo a precisare che le Commissioni formulano un invito al ritiro dell'emendamento Poletti 2.58. I restanti pareri vengono confermati.

Infine, signor Presidente, propongo l'accantonamento degli emendamenti da

Schietroma 2.2 a Goisis 2.65, che insistono sostanzialmente tutti sullo stesso punto, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Sta bene. L'esame degli emendamenti da Schietroma 2.2 a Goisis 2.65 e` pertanto accantonato.

Passiamo dunque all'emendamento Poletti 2.58.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore per la XI Commissione.

ROBERTO POLETTI. Sý`, Presidente, ritiro l'emendamento.

(VI) Allegato A

Seduta n. 211 del 26/9/2007

(A.C. 3025 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta)

ART. 2.

(Norme urgenti in materia di personale scolastico).

- *IN NERETTO E RIQUADRATI* gli emendamenti da noi direttamente sostenuti.
- *RIQUADRATI* gli emendamenti da noi condivisi .

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»;

2. 58. Poletti, Pellegrino, Bonelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

2. 59. Poletti, Pellegrino, Bonelli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il collegio dei docenti.

2. 60. Poletti, Pellegrino, Bonelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 2. Schietroma, Villetti, Grillini.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti.

c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 468. - (*Trasferimento per incompatibilità ambientale*). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, al direttore generale o capo del servizio centrale competente, se riguarda personale direttivo. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

2. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno più docenti o del dirigente scolastico lesivi della dignità

della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti»;

c-*bis*) all'articolo 469:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, su conforme parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari, decorso inutilmente il quale l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento di ufficio debba aver luogo per

provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorietà e raggiungibilità».

2. 64. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Tranfaglia.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, dopo le parole: decoro dell'amministrazione scolastica *aggiungere le seguenti:* o in contrasto con i principi della Costituzione.

2. 50. Garagnani, Aprea.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'utilizzazione *con le seguenti:* le modalità di utilizzazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta *con le seguenti:* Le modalità di utilizzazione di cui al presente comma sono definite.

2. 61. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 51. Garagnani, Aprea.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:

«1-ter. Devono essere considerati gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni i comportamenti tenuti da docenti che travalicano il significato dell'autonomia didattica e della libertà d'insegnamento, diffondendo concezioni ideologiche in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.»

2. 52. Garagnani.

Sopprimere il comma 2.

2. 13. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per una corretta ed efficace applicazione dei procedimenti disciplinari, il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio, provvede ad attivare specifiche iniziative volte a:

a) formare in servizio i dirigenti dell'amministrazione addetti all'espletamento delle attività di disciplina di cui al comma 1;

b) indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di un congruo numero di personale ispettivo.

(VII) ORDINI DEL GIORNO

NESSUN ODG E' STATO PRESENTATO SULLE SANZIONI DISCIPLINARI

Ed EMENDAMENTI

**GLI EMENDAMENTI DA NOI SOSTENUTI SONO STATI RITIRATI (DESIMONE E POLETTI)
O RESPINTI**